

Via Palestro 81 -00185 Roma  
Tel 06.49499.537 / 535 – Fax 06.49499.740

Prot. n. DPMU.2013.1343  
(Citare nella risposta)

Roma li 23/4/2013

*A tutti gli Operatori interessati*

*Ai Centri di Assistenza Agricola*

*Alle Organizzazioni interessate*

**LORO SEDI**

*e, p.c.*

*Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari*

*e Forestali*

*- Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali –*

*- Direzione generale delle politiche comunitarie  
e internazionali di mercato – POCOI 8*

*- Dipartimento delle politiche competitive del  
mondo rurale e delle qualità*

*Direzione generale della competitività per lo  
sviluppo rurale – COSVIR 7*

*Via XX Settembre, 20*

**00187 ROMA**

*Al MIPAAF*

- *Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari*
- *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari*
- *Via Q. Sella, 42*

**00187 ROMA**

*Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni e delle Province autonome*

**LORO SEDI**

*All'Agenzia delle Dogane Dir. Centrale*

*Accertamenti e Controlli*

*Via Carucci , 71*

**00143 ROMA**

*All' Ist. Regionale della Vite e del Vino*

*V.le Libertà, 66*

**90100 PALERMO**

**Oggetto: D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.**

### **OCM Vino**

#### **Misure Assicurazione vite da vino, Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione - alcool uso industriale.**

Ad ulteriore precisazione di quanto rappresentato con la nota prot. n. DPMU.2013.1342 del 23/4/2013 in merito alle ipotesi in cui è possibile eseguire il pagamento in assenza di informazione antimafia, si specifica quanto segue.

Il termine di 15 giorni di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal d.lgs. n. 218/20123, si riferisce esclusivamente ai casi in cui deve essere effettuato un pagamento d'urgenza.

In condizioni di ordinarietà continua ad applicarsi, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il termine di 45 giorni a decorrere dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente.

In assenza di informazione antimafia, dunque, il pagamento può essere effettuato - sotto condizione risolutiva - in due casi:

- a) decorsi 45 giorni dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente (si prescinde dai casi di urgenza);
- b) decorsi 15 giorni dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente nei casi di urgenza.

**Pertanto: “Art. 92 d.lgs. n. 159/20911: in assenza dell’informazione antimafia prefettizia, il pagamento d’urgenza è subordinato al decorso del termine di **15 giorni dalla richiesta alla Prefettura**”.**

SI RACCOMANDA AGLI ENTI E ORGANISMI IN INDIRIZZO DI VOLER ASSICURARE LA MASSIMA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DELLE PRESENTI ISTRUZIONI OPERATIVE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI INTERESSATI.

LE PRESENTI ISTRUZIONI OPERATIVE SONO PUBBLICATE SUL SITO DELL’AGEA ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)).

Il Direttore del Settore  
Dr Pierpaolo Fraddosio